



## *Città di Caccamo*

### **IL SINDACO**

#### **COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 10-02-2026**

**OGGETTO:** DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZO DELL'ACQUA EROGATA PER USO POTABILE E ALIMENTARE DISTRIBUITA IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

#### **IL SINDACO**

PREMESSO che l'Azienda Sanitaria Provinciale n. 6 Palermo -Dipartimento di Prevenzione di Termini Imerese, con nota prot. n. 0073588/2026 del 9 febbraio 2026, e acquisita al protocollo generale al n. 3069 del 10 febbraio 2026, avente ad oggetto: "Comune di Caccamo Campione di acqua destinata al consumo umano rapporti di prova n. 26/CH0062 verbale 10 del 04/02/2026", ha reso edotti gli Enti segnatamente oggettivati che, a seguito dei controlli interni operati dalla scrivente Azienda, con verbale n. 10 del 4 febbraio 2026, al punto di prelievo rubinetto uscita Serbatoio Guardiola, provenienza sorgente Montescuro, sono stati rilevati valori leggermente superiori ai limiti normativi per il parametro "trialometani totale" nelle forniture dell'acqua destinata al consumo umano nel Comune di Caccamo e, pertanto NON CONFORMI alla vigente normativa, con potenziale nocumenento per la salute pubblica delle popolazioni direttamente interessate;

RILEVATO dalla nota sopraccennata l'esigenza di dovere assicurare il servizio di distribuzione idrica alla cittadinanza, non potendo avviare a scarico le acque fornite ed ancora non conformi;

PRESO ATTO, per quanto sopraesposto, dell'invito al Sindaco di ordinare sino a nuova disposizione il divieto all'utilizzo idropotabile dell'acqua distribuita nel territorio di Caccamo per il consumo umano a causa della non conformità del parametro sopra citati alla normativa vigente;

CONSIDERATO assolutamente necessario intervenire con estrema urgenza nelle more dell'ottimizzazione dei trattamenti di potabilizzazione per riportare i valori entro i soglia consentiti dalla normativa vigente che -ben si spera- possano definire celermente e positivamente la problematica di che trattasi;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover emettere specifica ordinanza di divieto all'utilizzo idropotabile dell'acqua distribuita nel territorio di Caccamo per il consumo umano a causa della non conformità del parametro "trialometani totale" alla normativa vigente;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;

VISTO, per l'effetto, l'articolo 50, comma 5, del TUEL che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante

della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere con misure contingibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti di cui alla prefata disposizione a tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

## ORDINA

### **CON DECORRENZA IMMEDIATA IL DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZO DELL'ACQUA EROGATA PER USO POTABILE E ALIMENTARE DISTRIBUITA IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE**

#### INFORMA

che ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., i contravventori saranno puniti con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 e comunque saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

#### INCARICA

Tutte le Forze di Polizia e il Comando di Polizia Municipale di dare compiuta esecuzione a quanto fin qui espressamente disposto;

#### RICORDA

che non appena -a seguito di nuove analisi dell'acqua erogata- i risultati saranno conformi ai parametri di legge, si procederà senza indugio alla revoca del suddetto divieto;

#### DISPONE

Che la presente ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio online per quindici giorni;
- sia resa nota mediante avviso sul sito istituzionale del Comune di Caccamo;

che il presente atto sia trasmesso:

- alla Prefettura – UTG di Palermo;
- alla Legione Carabinieri "Sicilia" -Stazione di Caccamo;
- alla Polizia Municipale;
- alla Siciliacque S.p.A. di Palermo;
- all'AMAP S.p.A. di Palermo;
- all'Azienda Sanitaria Provinciale n. 6 di Palermo –Dipartimento di Prevenzione;
- alle Istituzioni scolastiche.

#### RENDE NOTO

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Palermo, ai sensi degli articoli 2, lettera b) e 21 della L. 1034/1971 e s.m.i., entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Regione Siciliana per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199 e dell'articolo 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Dalla Residenza Municipale, 10 febbraio 2026

IL SINDACO  
*Franco Fiore*